

REGNO D' ITALIA.

Milano 9 Ottobre 1813.

IL CONSIGLIERE DI STATO PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D'OLONA ALLI SIGNORI PODESTA', E SINDACI

La Guardia Nazionale quantunque debba ora trovarsi generalmente fuori di attività, dee però in ciascun Comune conservare lo stato di organizzazione sui Ruoli secondo le superiori vigenti prescrizioni.

Sebbene io ritenga che questi Ruoli siano in buon ordine presso ciascun Comune del Dipartimento, ciò non pertanto, e in conformità degli ordini di Sua Eccellenza il Sig. Conte Ministro dell' Interno, debbo chiamare all' attenzione dei Signori Podestà, e Sindaci questo importantissimo ramo di pubblico servizio, commettendo alle loro cure la più sollecita rettificazione dei Ruoli medesimi, ed anche la loro compilazione pronta ove per avventura in qualche Comune non si trovassero essi disposti.

I Ruoli della popolazione, i quali devono esistere in ciascun Comune faciliteranno ai Signori Podestà, e Sindaci l' operazione della compilazione, e della rettificazione di quelli della Guardia Nazionale, a comporre la quale devono concorrere gli Uomini dell' età di dieciott' anni compiuti alli cinquanta.

Interesso lo zelo, e l' attività de' Signori Podestà, e Sindaci a dare immediatamente esecuzione a questa operazione, facendomene rapporto senza il minimo ritardo, nella quale occasione mi riferiranno se, e quale numero d' armi potrebbe essere disponibile nei rispettivi Comuni per le Guardie Nazionali.

Mi pregio di attestare alli Signori Podestà, e Sindaci la mia distinta stima.

G. M. CACCIA.

CICOGNARA Segr. Gen.

H. 154.
P^o 6. 16. 86^o 1813.

REGNO D'ITALIA.

MINISTERO
DELLA GUERRA E MARINA.

DIREZIONE DELLE RASSEGNE
E
DELLA COSCRIZIONE MILITARE.

I.^a DIVISIONE.
I.^a SEZIONE.

N.^o 34044.

OGGETTO.

Regolamento sul servizio delle
Guardie nazionali in sussidio
della gendarmeria o di altre
truppe.

Milano, il 4 settembre 1813.

CIRCOLARE

Ai signori Generali comandanti le divisioni ed i
dipartimenti,

Ispettore generale di Gendarmeria,
Comandanti d'armi,
Prefetti, Viceprefetti, Podestà, ecc.,
Ispettori, Sottispettori alle rassegne ed
Aggiunti f. f.,
Commissarij ordinatori ed ordinarj di
guerra, ed Aggiunti f. f.,
Colonnelli, Capisquadrone, Capitani e
Comandanti le luogotenenze, sezioni
e brigate di Gendarmeria.

S. A. I. il Principe Vicerè volendo determinare i casi in cui le guardie nazionali debbono essere requisite per prestare servizio in sussidio della gendarmeria o di altre truppe, e così regolare e limitare la spesa che ne deriva, ha approvato, con decreto dato dal quartier generale di Tarvis il 26 scorso agosto, un regolamento intorno al servizio delle dette guardie, di cui le do comunicazione pel relativo adempimento nella parte che la concerne.

Art. 1. Attesa l'attivazione delle compagnie di riserva, le guardie nazionali non possono più essere requisite per un servizio che riporti compenso a carico de' fondi della guerra, eccetto ne' casi ove per iscarsezza o mancanza della gendarmeria, della riserva o di altre truppe, non che delle guardie campestri e de' boschi, sia indispensabile l'immediato sussidio della guardia nazionale.

2. In questi casi la guardia nazionale può essere requisita,

1.^o Dalla gendarmeria per iscorrere detenuti, prigionieri e refrattarij, quando quella del luogo si trovi altrove occupata o non sia bastante al bisogno;

2.^o Dalle autorità civili nei comuni segregati e lontani, ove non trovasi nè truppa, nè riserva, nè gendarmeria, nè guardie campestri, nè guardie de' boschi, quando si tratti di scortare individui arrestati fino alla prima brigata di gendarmeria alla quale devono essere consegnati, non dovendo la guardia nazionale progredire oltre il primo posto di stazione di gendarmeria o di altra truppa;

3.^o Dai signori Prefetti per far condurre i coscritti dai capiluoghi ai corpi ove si desse la circostanza che la truppa di linea e la guardia di riserva, altrimenti occupata, non potesse disimpegnare questo servizio.

In qualunque de' suddescritti casi la guardia nazionale sarà a preferenza impiegata nel servizio interno dei proprj comuni, ed il servizio esterno, sia per le scorte, sia per qualunque altro fuori del comune, debb' essere fatto dai soldati della riserva o da altra truppa già stipendiata dal Governo.

3. Il trattamento di queste guardie pel tempo che restano fuori del proprio comune sarà proporzionato sopra quello delle compagnie di riserva che hanno rimpiazzato le guardie nazionali secondo l'annessa tariffa A.

4. L'atto di requisizione contemplato ne' due primi casi dovrà sempre essere fatto in iscritto, e dovrà specificare dettagliatamente il motivo della requisizione e la durata del servizio. Questo atto costituirà il primo titolo onde convalidare la dimanda del pagamento.

Nel terzo caso si dovrà conseguire l'approvazione del Direttore delle rassegne e della coscrizione per servirsi della guardia nazionale, e la forza per condurre i coscritti sarà proporzionata dai Comandanti d'armi. I Comandanti de' convogli saranno sempre gli ufficiali che vanno a ricevere i coscritti, ed in mancanza di questi, uno degli ufficiali delle compagnie di riserva.

5. I comuni anticiperanno le somme occorrenti al pagamento delle guardie nazionali requisite, e ne stabiliranno un prospetto secondo il modello B, che allo scadere di ogni trimestre inoltreranno alla rispettiva Prefettura coi seguenti documenti per comprovare la spesa.

Nel primo caso; l'atto di requisizione, il foglio di via ed i certificati del prestatore servizio prescritti dal regolamento 7 giugno 1810, che resta in pieno vigore.

Nel secondo caso; l'atto di requisizione, l'ordine di scortare ed un certificato del Comandante la gendarmeria del luogo ove si è recata la guardia nazionale, che dichiara il servizio prestato dalla stessa.

Nel terzo caso; l'atto di requisizione fatto dal Prefetto, copia dell'ordine della Direzione che l'ha autorizzato, ed il certificato rilasciato dall'autorità, o dal Comandante d'armi, o da altro a cui sieno stati consegnati i coscritti onde provare il servizio prestato.

6. Il Prefetto, riuniti tutti i conti di spesa per l'espresso oggetto sostenuta dai comuni del suo dipartimento, dopo le opportune verificazioni ne forma un riassunto generale conforme al modello C, e lo rimette in doppio al Sottispettore alle rassegne che ha il servizio d'ispezione del dipartimento, con tutti gli atti giustificativi di cui sopra si è fatto menzione.

7. Il Sottispettore, dopo le opportune verificazioni e rettificazioni, determina a piedi del riassunto la spesa da compensarsi, precisando e motivando le somme rifiutate qualora si trovi nella circostanza di non poter approvare l'intera spesa, e quindi comprende nella rassegna della compagnia di riserva fra le partite da aggiungersi il detto conto, che rimarrà unito ad uno degli esemplari dell'estratto di rassegna, che si spediscono al ministero, rimanendo unito all'altro il doppio del riassunto.

8. Il Sottispettore, allorchè la compagnia di riserva esige la somma compresa in rassegna a favore della Prefettura, ne avverte il Prefetto, il quale dovrà ricevere dalla compagnia la somma istessa, rilasciandone ricevuta che resterà come documento a corredo del giornale del Quartiermastro.

9. Il servizio delle guardie nazionali ne' casi previsti non richiedendo che piccoli distaccamenti, non si ammetterà la requisizione di ufficiali, ma di un caporale se si tratta di una sola squadra, e di un sergente ed un caporale se si requisiscono due squadre.

Per la scorta de' detenuti si seguiranno le proporzioni stabilite nell'anzidetto regolamento 7 giugno 1810.

10. L'indennità di via non è mai dovuta alle guardie nazionali, quantunque viaggino isolatamente ed in numero minore di sei, sia per iscorta di detenuti, sia per altro servizio.

Esse ricevono per ogni giornata di marcia quanto accorda la tariffa A, cioè il soldo, il supplimento del 3.º ed il pane in danaro.

E bene avvertire che col presente regolamento non s'intende togliere ai signori Prefetti ed alla Gendarmeria la facoltà di valersi della guardia nazionale ne' casi straordinari e di somma urgenza che non si sono preveduti nel presente regolamento; qualora però per un servizio istantaneo imprescindibile ed importantissimo si fosse dovuta requisire la guardia nazionale, se ne dovrà giustificare la requisizione con immediato rapporto alla Direzione delle rassegne e della coscrizione militare.

Nel soggiungerle in fine che questo regolamento dev' essere attuato a cominciare dal 1.º d'ottobre prossimo venturo, la prego ad accusarmi ricevuta della presente, ed ho l'onore di salutarla con distinta stima e considerazione.

PEL MINISTRO DELLA GUERRA E MARINA,
L' INCARICATO DEL PORTAFOGLIO,

BIANCHI D'ADDA.

Il Segretario generale,
A. ZANOLI.

TARIFFA del soldo da corrispondersi alle guardie nazionali che prestano momentaneo servizio fuori del proprio comune.

GRADI.	Soldo per giorno, compreso il pane di zuppa pe'sottuffiziali e soldati.	Supplimento del terzo di soldo per ogni giornata di marcia.	Pane in danaro.	OSSERVAZIONI.
	lir. cent.	lir. cent. noni.	lir. cent.	
Sergente . . .	o 67	o 20 6	o 16 $\frac{2}{10}$	(*)
Caporale . . .	o 50	o 15	o 16 $\frac{2}{10}$	
Soldato	o 35	o 10	o 16 $\frac{2}{10}$	

(*) Oltre il soldo e l'indennità sopradicata, le guardie nazionali ne' casi contemplati dall'unico Regolamento non hanno diritto ad altre competenze per qualsivoglia titolo. Il supplemento del 3.º di soldo supplisce all'indennità di via e di tappa.

La legna non è somministrata né in natura né in danaro, avendo il soldato in marcia diritto all'alloggio presso l'abitante, ove, se vuole, può fare l'ordinario.

Il prezzo del pane sarà determinato al primo di ottobre di ogni anno secondo quello che verrà stabilito per le compagnie di riserva.

NB. Qualora pe' casi straordinarj, di cui è cenno nel penultimo § della Circolare che precede questa Tariffa, si dovesse requirire una forza maggiore di quella indicata all' art. 9 del presente Regolamento, si seguiranno esattamente le proporzioni stabilite nella Circolare 25 maggio 1810, cioè per un distaccamento di otto squadre di otto uomini per ciascuna squadra vi sarà un capitano, un tenente o sottotenente, due sergenti, quattro caporali ed un tamburino; per un distaccamento di quattro squadre, un tenente o sottotenente, un sergente, due caporali ed un tamburino.

Il soldo poi dei gradi non contemplati nella presente Tariffa sarà regolato come appresso:

GRADI.	Soldo di presenza per giorno, compreso il pane di zuppa pei sottuffiziali e soldati.	Supplimento del terzo di soldo per ogni giornata di marcia.	Pane in danaro.	OSSERVAZIONI.
	lr. cent. noni.	lr. cent. noni.		
Capitano	4 44 4	1 48 1	Pel pane valga ciò che si è detto di sopra.
Tenente	3 33 3	1 11 1	
Sottotenente . .	2 22 2	0 74 0	
Tamburino . . .	0 45 0	0 10 0	0 16 $\frac{9}{10}$	

Anno 181

B
Trimestre.

DIPARTIMENTO d

COMUNE di

CONTO delle spese fatte dal detto comune per pagare le guardie nazionali
requisite da a senso dell' articolo del Regolamento
approvato da S. A. I. il Principe Vicerè in data del 26 agosto 1813.

[illegible]

Fatto a , il 181

IL PODESTÀ.

Visto e verificato da me sottoscritto nella somma soltanto di lir.
per essersi praticate le seguenti deduzioni: .

1.° Per errore di calcolo nel pagamento al caporale Ambrogi che deve ricevere per giorni soltanto lir. e non lir.

2.° Per errore di somma nel totale che debb'essere di lir. in
vece di lir.

IL PREFETTO.

DIPARTIMENTO d

C
Anno 181
Trimestre.

RIASSUNTO de' conti de' comuni che a senso del Regolamento 26 agosto 1813 anticiparono il soldo alle guardie nazionali che durante il . . . trimestre prestarono servizio fuori del loro comune pe' casi nello stesso Regolamento contemplati.

INDICAZIONE de' Comuni.	Ammontare de' conti pagati.	Somme dedotte dalla Prefettura nella verificazione de' conti.	Somme da bonificarsi.	Numero dei documenti a corredo de' conti.	OSSERVAZIONI.
					NB. Le deduzioni che si porteranno nella terza colon- na si leggeranno in dettaglio, e saranno motivate ne' conti de' comuni, com'è detto nel modello B.

Totale

Fatto a il 181

IL PREFETTO,

Qui sotto o pure a tergo, se manca lo spazio necessario, il Sottispettore stabilisce la somma da bonificarsi in rassegna.

H. N. N.
P^{to} li 3. 8^{vo} 1813. -